



venerdì 8 luglio 2016

CODICE APPALTI

Nuovo Codice Appalti: RTP di studi di progettazione e requisiti

www.ediltecnico.it dell'8/07/2016

Linee guida contratti sottosoglia

Italia Oggi pag. 40 dell'8/07/2016

RISPARMIO ENERGETICO

Diagnosi energetiche grandi imprese e imprese energivore: dal 19 luglio 2016 solo per EGE certificati

www.lavoripubblici.it dell'8/07/2016

SCUOLA

Italia a “tre velocità”: bene il Nord, nella media il Centro. Il Sud maglia nera, e con “l'aiutino” dei prof ai ragazzi

www.scuola24.ilsole24ore.com dell'8/07/2016

Al Settentrione istituti tecnici al top (meglio dei licei)

www.scuola24.ilsole24ore.com dell'8/07/2016

8 luglio 2016, 08:24

Nuovo Codice Appalti: RTP di studi di progettazione e requisiti

Alla Redazione di Ediltecnico è giunto, a seguito della pubblicazione del nuovo Codice Appalti, il seguente quesito: "Per servizi di progettazione è possibile far associare due studi di progettazione, di [...]"

Alla Redazione di Ediltecnico è giunto, a seguito della pubblicazione del nuovo Codice Appalti, il seguente quesito: "Per servizi di progettazione è possibile far associare due studi di progettazione, di cui il primo riesce a coprire il 100% dei requisiti generali e speciali e il secondo invece non ha alcun requisito (speciale). Se possibile in che modo e con quale «forma giuridica»?"

In questo articolo proviamo a fare una riflessione su questo tema.

Aspetti normativi

Nel caso di servizi e, nello specifico, per quelli di architettura e ingegneria, gli **operatori economici** ammessi a partecipare alle procedure sono quelli individuati dall'art. 46, comma 1, lettera "e" del d.lgs. 50/2016 mentre per i requisiti vale quanto disposto dagli articoli 47 e successivi dello stesso decreto e da quanto indicato al punto 2.2.2 delle linee guida ANAC in approvazione. Da questo dettato normativo deriva quanto segue:

- 1) gli **operatori per servizi di architettura e ingegneria** devono rientrare nelle fattispecie indicate dall'articolo 46 del d.lgs. 50/2016;
- 2) i **requisiti**, sia pure nella differenziazione delle quote percentuali, devono essere posseduti da tutti i partecipanti;
- 3) le **capacità tecniche e professionali** fanno riferimento ai contratti eseguiti sia nell'ambito pubblico che privato e, anche in relazione all'importo del fatturato globale, costituiscono indicazioni poste a presidio della massima partecipazione alle gare in conformità al principio enucleato all'articolo 1, punto ccc) della legge 11/2016 (..... ccc) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti e l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti, prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti in cui queste risultino eventualmente suddivise siano adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese nonché introducendo misure premiali per gli appaltatori e i concessionari che coinvolgano i predetti soggetti nelle procedure di gara e nell'esecuzione dei contratti;);
- 4) il **contributo dei componenti di un raggruppamento di professionisti** è quindi costituito dall'apporto – in termini di capacità tecnica, professionale e di apporto di fatturato riconducibile a ciascun rappresentante.

Pareri e giurisprudenza

La materia, fino al 19 aprile disciplinata principalmente dal d.lgs. 163/2006 e dal d.P.R. 207/2010, era stata già oggetto di inquadramento normativo e giurisprudenziale consistente di cui si riportano alcuni elementi che continuano ad avere elementi sostanziali di validità.

Quota partecipazione al RTP

In tema di quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di progettisti le precedenti norme (ora abrogate) erano sostenute da una abbondante giurisprudenza amministrativa oltre che da innumerevoli pareri dell'ANAC, senza però trascurare

l'incisività che anche la discrezionalità rimessa alla p.a. precedente di volta in volta può scaturire in soluzioni differenti.

Quote di partecipazione e requisiti dei singoli professionisti

Nei raggruppamenti temporanei di professionisti i requisiti finanziari e tecnici devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. A tenore dell'art. 261, comma 7, del d.P.R. n. 207/2010, il bando di gara può prevedere, con opportuna motivazione, che la mandataria debba possedere una percentuale minima dei requisiti, comunque non superiore al sessanta per cento. Ma *“la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti”*. È illegittima, pertanto, l'esclusione dalla gara qualora i requisiti finanziari e tecnici siano posseduti cumulativamente dal raggruppamento. **(cfr. Parere di Precontenzioso AVCP n. 93 del 7 maggio 2014)**

Inoltre la disposizione dell'art. 261, settimo comma, del Regolamento, riguardante il possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria, si applica soltanto nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale o misto (per la sub-associazione orizzontale), mentre nel caso di raggruppamento verticale puro è sufficiente che ogni concorrente possieda i requisiti per la parte della progettazione che intende eseguire (così AVCP, determinazione 10 ottobre 2012 n. 4). Nei bandi ed avvisi per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, all'onere di specificazione dell'attività principale e delle attività secondarie può assolversi anche mediante la mera individuazione delle classi e categorie di progettazione, con i relativi importi **(cfr. Parere di Precontenzioso AVCP n. 122 del 6 giugno 2014)**.

Quote di partecipazione e compensi

La quota di partecipazione relativa ad un professionista non deve necessariamente corrispondere alla stessa quota di competenze professionali da liquidare e ciò quale corollario di quanto sancito dal Consiglio di Stato Ad.Plenaria con la

pronuncia n. 7 del 30 gennaio 2014.

Parere di Precontenzioso n. 93 del 7 maggio 2014 – rif. PREC 276/13/S d.lgs. 163/06 Articoli 37, 90, 91 – Codici 37.1, 90.1, 91.1.2

Art. 261, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e art. 37, comma 13, del d.lgs. n. 163/2006.

Corrispondenza fra quote di qualificazione e quote di partecipazione- Nei raggruppamenti temporanei di professionisti i requisiti finanziari e tecnici devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. A tenore dell'art. 261, comma 7, del d.P.R. n. 207/2010, il bando di gara può prevedere, con opportuna motivazione, che la mandataria debba possedere una percentuale minima dei requisiti, comunque non superiore al sessanta per cento. Ma *“la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti”*. È illegittima, pertanto, l'esclusione dalla gara qualora i requisiti finanziari e tecnici siano posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

Parere di Precontenzioso n. 209 del 19 dicembre 2012 – rif. PREC 229/12/S d.lgs. 163/06 articoli 37, 90 – Codici 37.1, 90.1.1

Professionisti esterni ex art. 253 co. 5 d.P.R. 207/2010. Art. 90 d.lgs. 163/2006.

Professionista laureato abilitato da meno di cinque anni esercizio professione- È legittima la selezione dell'offerta presentata da RTP composto da due liberi professionisti ed un co-progettista esterno al raggruppamento ed a questo legato da un rapporto di collaborazione professionale, giacché *“la presenza di un giovane professionista costituisce una condizione di ammissibilità dell'istanza di partecipazione alla gara; tuttavia la legge (lett. a) , comma 5 dell'art. 253 d.P.R. 207/2010) non richiede che questa presenza assuma la connotazione di una partecipazione in veste di socio del RTP ma è sufficiente che essa si manifesti in un mero rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza”* (Parere AVCP n. 84/2012).

Conclusioni

La risposta alla domanda iniziale è articolata in alcuni punti:

1. sulla base della vigente normativa e in relazione alle specificazioni che (in forma di linee guida) cominciano a

prendere forma, la partecipazione ad una gara da parte di un soggetto privo di requisiti non risulta possibile (anche perché introdurrebbe problematiche che attengono alla legittimità e alla trasparenza della procedura);

2. sarebbe opportuno valutare con maggiore attenzione la "costruzione" dei requisiti in quanto riferendosi, i servizi di architettura e ingegneria, a prestazioni di opera intellettuale, la valutazione del requisito è riconducibile alla capacità tecnica, professionale ed economica del singolo componente e quindi identificabile, anche con limitate esperienze professionali, in aliquote percentuali che potrebbero consentire la partecipazione (soprattutto in raggruppamento con soggetti in grado di coprire da soli i requisiti richiesti);

3. la forma giuridica dovrebbe, comunque, essere quella del Raggruppamento temporaneo di professionisti di tipo orizzontale (art. 48, comma 2 d.lgs. 50/2016) - raggruppamento in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione (le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara le prestazioni principale e quelle secondarie);

4. la costruzione dei bandi da parte della stazione appaltante, anche in applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, punto ccc della legge 11/2016 (già richiamato), deve consentire (come succede da molto tempo in altri paesi civilizzati che dividono le gare per fasce di requisiti. - Per migliore comprensione, sarebbe sufficiente che il bando di gara riporti una specificazione che nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, i requisiti finanziari e tecnici siano posseduti cumulativamente (in caso di raggruppamento) senza fissare limiti percentuali troppo alti per le categorie speciali o secondarie - aspetto già richiesto dalla norma indicata.

Publicato da **Marco Agliata** il **8/07/2016** in APPALTI, PROFESSIONI

Tags: nuovo codice appalti, studi professionali

Indirizzo dell'articolo originale: <http://www.ediltecnico.it/42468/nuovo-codice-appalti-rtp-requisiti/>

Sul sito dell'Autorità anticorruzione le indicazioni per gli appalti fino a 40 mila euro

Linee guida contratti sottosoglia

Affidamenti diretti con più preventivi e imprese a rotazione

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

Appalti fino a 40 mila euro affidabili in via diretta ma con almeno due preventivi; rotazione delle imprese scelte per le negoziazioni; requisiti adeguati per le piccole, medie e micro imprese ma senza rinunciare alla qualità delle prestazioni; criteri reputazionali applicabili anche per contratti fino a 40 mila euro. Sono queste alcune delle principali indicazioni fornite dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con la proposta di linee guida approvate nel consiglio del 28 giugno e messe sul proprio sito martedì 5 luglio, relative alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici. Il provvedimento è stato varato in base all'articolo 36, comma 7, del nuovo codice dei contratti ed è stato trasmesso, come le altre linee guida, alle commis-

sioni parlamentari competenti di camera e senato e al consiglio di stato che invieranno i propri pareri, ancorché non previsti dal nuovo codice dei contratti pubblici. Soltanto dopo i pareri saranno approvate in via definitiva e diverranno quindi operative, anche se nulla toglie alle stazioni appaltanti di fare ad esse riferimento.

Nel documento si precisa che le stazioni appaltanti possono comunque ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie in luogo di quelle negoziate o semplificate; «qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale». Non c'è quindi un obbligo di utilizzare le procedure più flessibili. Fra le indicazioni generali date dall'Authority va segnalata quella riguardante le «realità imprenditoriali di minori dimensioni»: in relazione a esse (le imprese) l'Anac ha chiesto di fissare i «requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello

qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale».

Nei contratti di importo fino a 40 mila euro si prevede che vi debbano essere almeno due preventivi, che si possano richiedere requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi e che, in caso di soggetti «parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico-professionali», la stazione appaltante possa indicare,

quale criterio preferenziale di selezione, indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, ovvero i criteri reputazionali di cui all'art. 83, comma 10, del Codice». Non si applica ai contratti di modesta entità il termine di «stand still» (35 giorni prima di stipulare il contratto).

Per i contratti di lavori di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 150 mila euro o di servizi e forniture

di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore alle soglie europee, alla procedura negoziata si devono chiamare almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (10 per contratti fino a un milione). In questi casi sono tre i momenti chiave della procedura: lo svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo; il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati; la stipulazione del contratto.

Per la pubblicità degli avvisi l'Anac ha precisato che la stazione appaltante deve pubblicare un avviso sul profilo di committente, nella sezione «amministrazione trasparente» sotto la sezione «bandi e contratti», o ricorrere ad altre forme di pubblicità.

© Riproduzione riservata

Speciale appalti

Tutti i venerdì una pagina
nell'inserto Enti Locali
e una sezione dedicata su

www.italiaoggi.it/specialeappalti

ENERGIA

Diagnosi energetiche grandi imprese e imprese energivore: dal 19 luglio 2016 solo per EGE certificati

08/07/2016



A partire dal 19 luglio 2016 le diagnosi energetiche delle grandi imprese e delle imprese energivore dovranno essere condotte da soggetti in possesso di adeguato titolo.

Come previsto, infatti, dall'art. 8 del **[Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102](#)** recante "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE" (Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18/07/2014), al fine di applicare misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico, le diagnosi delle grandi imprese (intese come imprese che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro) e delle imprese energivore (intese come imprese a forte consumo di energia) dovranno essere condotte da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di

mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all'articolo 12, comma 3, relative agli auditor energetici, con l'esclusione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici.

Ricordiamo che le imprese energivore sono state definite dall'art. 2 del **DM 5 aprile 2013** come imprese a forte consumo di energia le imprese per le quali, nell'annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di energia elettrica oppure almeno 2,4 gigawattora di energia diversa dall'elettrica;
- il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività e il valore del fatturato non sia risultato inferiore al 3 per cento.

La certificazione per l'esperto di gestione dell'energia sarà, dunque, obbligatoria a partire dal 19 luglio 2016 per poter condurre le diagnosi energetiche. Per poter ottenere la certificazione è necessario superare un esame al quale può partecipare chi è in possesso dei seguenti requisiti: diploma di scuola media superiore, formazione specifica di almeno 16 ore, esperienza di lavoro nel settore specifico da 3 a 10 anni in funzione del titolo di studio posseduto. L'esame è composto da tre prove:

- un test scritto di 30 domande a risposta multipla;
- un caso studio relativo al settore richiesto;
- una prova orale.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Scuola24

[Stampa articolo](#)[Chiudi](#)

08/07/2016

Italia a “tre velocità”: bene il Nord, nella media il Centro. Il Sud maglia nera, e con “l'aiutino” dei prof ai ragazzi

di Claudio Tucci

La “rivincita” degli istituti tecnici che soprattutto al Nord-Est e Nord-Ovest si scrollano di dosso l’etichetta di “scuole di serie B” e ottengono ottimi risultati (perfino meglio dei licei); il Centro, che si mantiene nella media nazionale, con punte di eccellenza nelle Marche, e il Lazio che migliora rispetto allo scorso anno, specie nelle scuole del primo ciclo (primarie e medie). Tutto il Sud resta invece in difficoltà, tranne l’eccezione positiva della Puglia, e continua a far registrare comportamenti “anomali”, come l’aiutino dato agli alunni da parte dei docenti nello svolgere le prove: in Calabria questo fenomeno (in gergo tecnico si chiama “cheating”) inizia già alle scuole primarie; in Sicilia e Campania, emerge dalle medie in giù.

Il rapporto

I vertici dell’Invalsi, Annamaria Ajello, Paolo Mazzoli e Roberto Ricci, hanno illustrato ieri al Miur gli esiti delle rilevazioni degli apprendimenti in italiano e matematica svolti a maggio nelle classi seconda e quinta primaria e seconda superiore (in terza media le prove fanno parte dell’esame di Stato di giugno, ma presto potrebbero uscirne). Sul fronte degli apprendimenti si conferma un’Italia a diverse velocità tra le singole regioni. Anche se, rispetto allo scorso anno, quando la sommestrazione dei test coincise con le proteste contro la riforma della scuola all’esame del Parlamento, e ci fu un discreto boicottaggio, quest’anno la partecipazione degli istituti è stata pressochè totale visto che le rilevazioni hanno coinvolto 2,2 milioni di ragazzi, 12.133 scuole, 115.739 classi (di cui 6.750 “campione”, cioè con la presenza del personale ispettivo).

I risultati principali

A livello territoriale, il divario Nord-Sud inizia dalla seconda primaria, per poi accentuarsi nelle classi successive. In genere, si va meglio in italiano, peggio in matematica; e le ragazze ottengono risultati migliori rispetto agli studenti maschi. Entrando un pò più nel dettaglio, le maggiori difficoltà, in italiano, si hanno nell’affrontare testi espositivi, argomentativi e discontinui, probabilmente perchè sono meno praticati nell’attività scolastica. Nelle prove di matematica, invece, è stato dato ampio spazio ai quesiti di argomentazione e di rappresentazione di strategie risolutive poiché essi si riferiscono ad ambiti di competenza strategici. Si confermano risultati ancora non pienamente soddisfacenti e fortemente differenziati nel Paese.

Scuola24

[Stampa articolo](#)[Chiudi](#)

08/07/2016

Al Settecento istituti tecnici al top (meglio dei licei)

di Alessia Tripodi

Le scuole tecniche e professionali del Nord Est e Nord Ovest si scrollano di dosso l'etichetta di serie B: Veneto, Lombardia e Piemonte ottengono i risultati migliori; e i voti sono addirittura più elevati dei licei. Lo dicono i dati contenuti nel rapporto sulle prove Invalsi 2016 presentato ieri dal Miur. Per il dg Carmela Palumbo ciò testimonia che «dove l'offerta funziona e il sistema è di qualità studenti e famiglie scelgono la scuola senza pregiudizi».

Mezzogiorno in ritardo

Tra gli altri dati che emergono dal rapporto Invalsi c'è la tendenza positiva per le prove di Italiano nelle regioni del Nord, nelle Marche e in Umbria, mentre per quanto riguarda la Matematica si rafforza rispetto agli anni scorsi la polarizzazione delle differenze negli esiti, con Nord e Marche in vantaggio e Sud in svantaggio.

Nel Mezzogiorno, dice ancora l'Invalsi, la variabilità dei risultati tra scuole e tra classi resta ancora elevata, con «un impatto molto preoccupante - dice il rapporto - sull'equità del sistema educativo di queste aree del Paese». Una differenza che si riflette anche in termini di efficacia delle scuole: secondo l'Invalsi, infatti, nelle regioni del Sud è molto più alta la quota di scuole che ottengono risultati più bassi.

Si conferma, infine, la capacità della scuola italiana di «realizzare l'inclusione». Anche se i risultati degli alunni immigrati restano distanti da quelli degli italiani, i numeri del rapporto evidenziano una «considerabile riduzione» di questo divario per gli stranieri nati nel nostro Paese e che, solitamente, hanno frequentato tutto il ciclo scolastico in Italia.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All Rights Reserved